



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

Settore Tecnico Opere Pubbliche

Torino, 26/03/2010

Prot. n. 22666 /DB 14.00/DB 14.05

Agli Uffici Tecnici dei Comuni Piemontesi
di nuova classificazione in zona sismica 3
loro sedi

e p.c. Arpa Piemonte
Servizio Sismico di Pinerolo
Via San Giuseppe n. 39
10064 PINEROLO (TO)

A.R.P.A Piemonte
Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area To-
No-Vco
Via Pio VII n° 9
10135 TORINO

A.R.P.A Piemonte
Settore Prevenzione del Rischio Geologico
Provincia di Alessandria
Via dei Guasco n. 1
15100 ALESSANDRIA

A.R.P.A Piemonte
Settore Prevenzione del Rischio Geologico
Provincia di Cuneo
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo n. 11
12100 CUNEO

Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia
SEDE

Oggetto: *Prime comunicazioni in ordine ai disposti della D.G.R. 19 gennaio 2010 n. 11-13058 (BUR n. 7 del 18/02/2010) come modificata ed integrata dalla D.G.R. 1 marzo 2010 n. 28-13422 (BUR n. 10 del 11/03/2010), riguardanti l'aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche in Piemonte.*

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente si forniscono ai soggetti in indirizzo alcune informazioni generali nonché conseguenti modalità attuative di primo livello finalizzate alla corretta applicazione delle nuove disposizioni previste.

In data 19/01/2010 la Giunta Regionale ha approvato, su proposta degli Assessori alle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Daniele Borioli, e alla Protezione Civile, Sergio Ricca, la Delibera relativa all'aggiornamento ed adeguamento dell'elenco delle zone sismiche. Tale provvedimento, facendo seguito alla precedente Delibera di Giunta regionale inerente l'attuale classificazione del territorio regionale (D.G.R. 61-11017 del 17/11/2003), in conformità alle previsioni del D.Lgs. 112/98 relativamente alle competenze delegate dallo Stato alle Regioni in materia, prevede una suddivisione del territorio in sole due zone, la 3 e la 4, definite "a bassa sismicità" (rispetto alle precedenti 2, 3 e 4) sulla base delle risultanze scientifiche dello studio realizzato nel 2007 dal Politecnico di Torino in collaborazione con il centro di competenza Eurocentre di Pavia, finalizzato all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche in Piemonte.

La classificazione tutt'ora vigente, in virtù del disposto della D.G.R. su richiamata così come modificata dalla D.G.R. 28-13422 del 01/03/2010 - fino al 18/02/2011, adottata dalla Regione in recepimento della classificazione nazionale condotta nel 2003 dalla O.P.C.M. n. 3274/2003, non rappresenta a pieno la reale conformazione geologica e sismica del territorio piemontese, come peraltro risultante dalla nuova *Mappa di pericolosità sismica* messa a punto nel 2004 dall'Istituto nazionale

di Geofisica e Vulcanologia e formalmente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Ordinanza n. 3519 nel 2006: fin da tale data tutte le Regioni erano tenute ad adeguare la propria classificazione sismica.

La nuova classificazione sismica, recependo le risultanze dello studio scientifico di cui sopra, nel suddividere il territorio regionale nelle sole due classi 3 e 4 “*a bassa sismicità*”, ha, da un lato riconosciuto ai Comuni in precedenza appartenenti alla ex zona 2 e ora classificati in zona 3, l’effettiva sismicità derivante dai valori di “*accelerazione di sito*” (parametro attraverso il quale si definisce appunto il grado di sismicità), connessa alla localizzazione del Comune medesimo sul territorio piemontese, e dall’altro ha però aumentato il numero dei Comuni che in ciascuna Provincia (con l’esclusione di Biella e Novara che hanno grado di sismicità pari a 4) presentano valori di tali parametri corrispondenti alla medesima zona 3. In sintesi la nuova classificazione prevede 409 Comuni in zona 3, dei quali 41 derivanti dalla ex zona 2, 168 già in precedenza in zona 3 e 200 di nuovo inserimento (che da zona 4 passano a zona 3).

Inoltre nella D.G.R. in esame la Giunta Regionale, nel dare atto che con l’entrata definitiva in vigore del D.M. Infrastrutture 14/01/2008 – “*Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni*” si concludeva il periodo transitorio durante il quale era consentito alle Regioni di non introdurre la progettazione antisismica in zona 4, ha esclusivamente inteso ricordare e richiamare l’attenzione sui nuovi obblighi vigenti, a partire dal 01/07/2009, per lo svolgimento di tutte le progettazioni delle costruzioni secondo la nuova norma tecnica vigente, in presenza della quale, ovviamente, la delega regionale in materia (originariamente prevista dall’art. 2 comma 1 dell’O.P.C.M. n. 3274/2003) era venuta meno.

Tale norma tecnica, emanata in attuazione di quanto previsto dall’art. 83 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 – *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* – definisce infatti i principi generali per il progetto, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e fornisce i criteri generali di sicurezza a tutela della pubblica incolumità; entrata in vigore definitivamente a partire dal 01/07/2009, si applica indistintamente a tutte le costruzioni, indipendentemente dalla zona di classificazione sismica in cui sono realizzate.

Chiaramente la nuova classificazione, così come per l’attuale, doveva prevedere anche le conseguenti procedure amministrative di deposito e controllo che, in applicazione del D.P.R. 380/2001, devono essere attuate nelle zone dichiarate sismiche. Per far ciò la Giunta Regionale ha deciso, da un lato di semplificare le procedure per le costruzioni strategiche e rilevanti sia in zona 3 che 4, nella misura in cui non sarà più previsto, dal momento della entrata in vigore definitiva della D.G.R. 11-13058, l’obbligo di autorizzazione preventiva (in entrambe le zone a carico attualmente della Provincia, con l’ausilio tecnico dell’Arpa Piemonte, servizio sismico di Pinerolo) divenendo sufficiente la dichiarazione asseverata del professionista, e dall’altro ha però scelto di mantenere inalterate le procedure di deposito e di controllo già preesistenti, in particolare per i 41 Comuni ex zona 2 (in particolare un controllo a campione del 10% e del 2% a seconda della categoria di appartenenza dell’opera). Tale scelta si traduce in concreto in un controllo a campione più stringente rispetto agli altri Comuni comunque classificati in zona 3 (stabilito pari al 5% o l’1% sempre a seconda della categoria di appartenenza dell’opera).

Volendo comunque mantenere un livello di vigilanza sulle costruzioni realizzate sul territorio, la Giunta regionale ha altresì previsto un controllo a campione sulle strategiche e rilevanti (40% in zona 3 e 5% in zona 4).

Quanto finora precisato, riportato alla realtà dei 200 Comuni di nuova classificazione sismica in zona 3, richiederà, nello specifico, in tali territori, al momento dell’entrata in vigore della D.G.R. in esame, ossia **a partire dal 18/02/2011**, in base alla successiva D.G.R. n. 28-13422 del 01/03/2010 che ha previsto il **differimento del termine a 365 giorni** dalla data della prima delibera, il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia previste al Capo IV del D.P.R. 380/2001 (artt. 83+106 – *Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*).

Pertanto le modalità di controllo a campione sopra ricordate, per i nuovi Comuni in zona 3 si attiveranno a partire dal 18/02/2011. Per le Amministrazioni in indirizzo si sottolinea inoltre che a partire dalla su citata data, in attuazione del punto 5) della D.G.R. di nuova classificazione, non sarà più necessario richiedere l’autorizzazione preventiva alla Provincia competente per la realizzazione delle costruzioni strategiche e rilevanti: sarà infatti sufficiente la denuncia, accompagnata da dichiarazione asseverata del progettista circa il rispetto della normativa antisismica vigente nonché la segnalazione agli uffici regionali finalizzata all’effettuazione dei controlli a campione.

Per quanto riguarda gli **strumenti urbanistici generali ed esecutivi** tenuti al rispetto dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, la nuova classificazione sismica non ha previsto modalità operative diverse rispetto alle preesistenti, definendo le modalità in base alle quali gli Strumenti Urbanistici generali vigenti nonché gli Strumenti Urbanistici Esecutivi già approvati, possono ritenersi conformi al dettato dell’art. medesimo, se approvati prima del 18/02/2011 ed adeguati alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 08/05/1996 n. 7/LAP.

Ulteriori disposizioni attuative a riguardo potranno trovare maggiore definizione nel provvedimento di riordino e semplificazione in materia previsto al punto 10) del deliberato di cui alla D.G.R. del 19 gennaio 2010, n. 11-13058.

Infine, con riferimento alle **costruzioni iniziate ed in corso di costruzione** nelle zone di nuova classificazione sismica di cui all'art. 104 del D.P.R. 380/2001, la Giunta regionale, nel dare ovviamente atto della applicabilità di tale articolo, ha inteso fornire una soluzione attuativa che da un lato consenta di adempiere alla legge, e dall'altro garantisca comunque il proseguimento dei lavori di costruzione, che diversamente, con la applicazione letterale del disposto normativo, avrebbero potuto essere sospesi senza limitazioni temporali. Infatti le previsioni in merito così come deliberate nel provvedimento regionale si propongono in attuazione della norma suddetta, riconoscendo, nell'obbligo di deposito di dichiarazione asseverata da parte di professionista abilitato, l'attestazione di adeguatezza di cui sopra, e consentendo peraltro, così facendo, la prosecuzione della costruzione.

A memoria si ricorda che detta norma nazionale prescrive l'onere da parte della proprietà o degli aventi titolo, in caso di costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione, di darne comunicazione agli uffici competenti e di procedere a verifica dell'idoneità della parte già costruita, nonché all'eventuale adeguamento degli elaborati tecnico-progettuali depositati.

E' opportuno inoltre precisare che la verifica suddetta potrà essere condotta, in analogia a quanto previsto nelle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/08/2009 (G.U. 187 del 13/08/2009) e dell'11/12/2009 (G.U. n. 297 del 22/12/2009), **con riferimento alla nuova zona sismica di assegnazione prevista per il sito di costruzione**, secondo la normativa tecnica vigente al momento del deposito del progetto presso gli uffici tecnici competenti, ovvero all'affidamento dei lavori o all'avvio della progettazione definitiva o esecutiva per il pubblico, e non quindi necessariamente ai sensi del D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

Ne consegue che **solo per le costruzioni la cui progettazione sia stata depositata dopo il 30/06/2009 si renderà obbligatoria la verifica secondo tale nuova norma tecnica vigente** (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008), dal momento che, correttamente, la stessa progettazione iniziale avrebbe dovuto essere svolta secondo i parametri tecnici e le prescrizioni in essa contenuti. Per le altre costruzioni potrà applicarsi, per la verifica, la norma tecnica utilizzata al momento della redazione della progettazione, ovviamente con riferimento alla nuova zona sismica di assegnazione.

Sulla base di quanto finora esposto è evidente l'assenza, nel provvedimento di Giunta regionale in esame, di **alcun carattere di retroattività** - con riferimento alle costruzioni in corso e ai relativi progetti già autorizzati essendo il punto 9) del deliberato un esplicito richiamo di quanto peraltro già prescritto quale adempimento obbligatorio nella normativa nazionale vigente D.P.R. 380/2001, secondo la quale un edificio in costruzione appartenente ad una zona di nuova classificazione sismica, richiede una verifica e un eventuale adeguamento strutturale conseguente, nel rispetto dei criteri generali di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Volendo ulteriormente precisare alcuni principi riferiti alle modalità di calcolo e dimensionamento delle opere, si sottolinea un aspetto molto importante derivante dalla nuova D.G.R. n. 28-13422 del 01/03/2010 di differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione nonché di disposizioni aggiuntive, corrispondente al punto secondo del deliberato.

La Giunta regionale ha infatti stabilito che, al fine di attivare un approccio graduale alla nuova classificazione evitando però che al momento della sua entrata in vigore vi siano in corso costruzioni non adeguate i cui interventi di adeguamento potrebbero rivelarsi particolarmente gravosi, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione, nei comuni attualmente in 4 e di nuova classificazione in zona 3, **le opere strutturali** i cui progetti vengono depositati dopo la pubblicazione della medesima e le opere pubbliche di cui sia stata avviata la progettazione definitiva o esecutiva dopo lo stesso termine, **dovranno essere dimensionate in linea con le norme tecniche vigenti per la zona 3**, intendendo comunque invariate le modalità operative di deposito attualmente in atto.

Infatti sino all'entrata in vigore della nuova classificazione, seppur ancora vigenti le disposizioni normative previste per la zona 4, quanto previsto nel disposto del deliberato è finalizzato esclusivamente a far sì che dal punto di vista strettamente tecnico le nuove costruzioni, il cui deposito dei progetti sia avvenuto dopo la pubblicazione della D.G.R. n. n. 28-13422 del 01/03/2010, ossia a partire dall'11/03/2010, e le opere pubbliche di cui sia stata avviata la progettazione definitiva o esecutiva dopo lo stesso termine, siano progettate in linea con le norme tecniche vigenti in zona 3, non potendo quindi applicare le disposizioni particolari esemplificative di zona 4, ma lasciando comunque immutato quanto predefinito per gli aspetti organizzativi inerenti le modalità di deposito in capo alle Amministrazioni, e demandando altresì ai committenti ed ai professionisti la responsabilità della applicazione puntuale della normativa tecnica vigente (D.M. Infrastrutture 14/01/2008). Quanto sopra affinché all'entrata in vigore della nuova classificazione sismica (18/02/2011) le opere ancora in corso risultino già conformi e pertanto non nascano difficoltà nell'adempire alle previsioni dell'art. 104 del D.P.R. 380/01 così come definito dal punto 9) della D.G.R. di riclassificazione.

Per chiarezza, riprendendo altresì alcuni i concetti già richiamati, si ritiene ammissibile e formalmente rispondente alle logiche della norma in essere, l'accettazione delle eventuali integrazioni e/o varianti strutturali a pratiche già depositate nel rispetto della medesima **norma tecnica utilizzata per il calcolo iniziale e secondo i principi previsti dalla zona sismica originaria** (e dunque la zona 4), e non dalla nuova di assegnazione (ossia la zona 3), tutto ciò trovando logico fondamento

nella previsione di cui alla D.G.R. relativa laddove si richiama, al punto secondo del deliberato, il riferimento a “*costruzioni i cui progetti delle strutture vengano depositati etc.....*”: con un evidente riferimento alle sole nuove costruzioni per le quali si effettua per la prima volta il deposito in tale fase.

Ciò detto si ricorda tuttavia che, qualora tali costruzioni oggetto di integrazioni non venissero concluse prima del 18/02/2010, si troverebbero comunque nella necessità di essere sottoposte alle verifiche, nonché agli eventuali adeguamenti previsti dall'art. 104 del D.P.R.380/01 (sopra trattato), e dunque una eventuale integrazione fatta in precedenza ancora con riferimento alla “vecchia” zona di classificazione potrebbe generare ulteriori difficoltà. E' quindi opportuno lasciare la valutazione di tali scelte operative in capo ai titolari delle pratiche suddette nonché ai progettisti di riferimento, eventualmente accettando, a conferma della bontà di una integrazione di pratica “alla vecchia maniera” una dichiarazione circa la conclusione dei lavori strutturali prima del 18/02/2011.

A margine si richiama la L.R. 26 aprile 2000 n. 44: *Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59* laddove all'art. 68 c. 1 lett. c) la Regione Piemonte ha trasferito ai Comuni, tra le altre, le funzioni amministrative di “*ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica)*”: da cui ne deriva la lettura del riferimento contenuto nel D.P.R. 380/2001 all'art. 104 e riportante “*ufficio competente regionale*” in “*ufficio comunale*”; trova quindi giustificazione il richiamo nella D.G.R. in esame del deposito di attestazione asseverata a firma di tecnico abilitato presso gli uffici comunali già depositari della pratica “strutturale” dell'opera.

Infine si evidenzia come, per poter attuare quanto definito, la Giunta regionale abbia scelto di fornire un tempo di “**transitorio**” ritenuto necessario ed indispensabile per il recepimento, sia a livello amministrativo che tecnico, di quanto la nuova classificazione sismica avrebbe comportato sul territorio al momento della sua entrata in vigore, prevedendo un'entrata in vigore differita, inizialmente, con la D.G.R. 11-13058 del 19/01/2010, a 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR e successivamente, con la D.G.R. N. 28-13422 del 01/03/2010 a **365 giorni** dalla data di pubblicazione sul BUR della precedente D.G.R.

La rivalutazione dei tempi di transitorio concessi, così come esposto nella premessa alla nuova delibera, è connessa alle evidenti e motivate ragioni espresse a livello territoriale dagli operatori del settore e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte negli incontri tenuti dalla Regione sul territorio a seguito della prima deliberazione in materia. Altresì a fronte di un quadro normativo differenziato e molteplice la Giunta regionale ha ritenuto di voler predisporre un provvedimento di riordino e raccolta peraltro indispensabile per la corretta entrata in vigore della nuova classificazione, rendendo dunque i due adempimenti tra loro connessi temporalmente.


In sostanza la nuova classificazione è previsto che entri in vigore dal **18/02/2011** e comunque non prima, come ribadito nella D.G.R. ultima, dell'approvazione delle disposizioni attuative da definirsi attraverso un ulteriore provvedimento finalizzato alla raccolta ed al riordino di tutte le disposizioni regionali previgenti e ancora applicabili in materia, alla luce della nuova classificazione.

A maggior chiarezza si ricorda dunque che le disposizioni regionali approvate non prescrivono l'obbligo dell'ultimazione dei lavori iniziati entro i 365 giorni né tanto meno l'obbligo in tale periodo di consegnare la dichiarazione asseverata di cui sopra o ancora il collaudo definitivo; tale termine è al contrario previsto come necessario per l'efficacia del provvedimento medesimo, altresì connessa, come esplicitato dalla D.G.R. N. 28-13422, all'emanazione di un successivo provvedimento di raccolta e riordino delle disposizioni regionali previgenti.

Per quanto sopra ne deriva che le costruzioni attualmente in corso, per le quali sia possibile la **fine dei lavori** (almeno di carattere strutturale, in quanto connessi alla idoneità della struttura per le possibili azioni sismiche – così come chiarito dalla D.G.R. 28-13422), attestata con il deposito del relativo certificato di fine lavori delle strutture, entro i termini dell'entrata in vigore della D.G.R. 11-13058, non necessiteranno di ulteriore verifica in adempimento dell'articolo suddetto, che diventerà invece cogente per tutte le altre opere ancora in corso di costruzione.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore Tecnico OO.PP.
Arch. Claudio TOMASINI



Referenti:

Ing. M. Matta: 011/4322081

D.ssa L. Bontempo: 011/4322728

Corso Bolzano, 44

10121 Torino

tel. 011.4321398 - fax 011.4322796